

Sempre dagli atti in possesso di questa Commissione non risulta che il Ministero dell'Interno abbia adottato provvedimenti riguardanti un'eventuale riammissione in servizio del ricorrente né sembra esserci un procedimento amministrativo che veda coinvolti i suddetti sig.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso .

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

All'Avv.

Via

Oggetto : Ricorso avverso silenzio – Avv.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 7.11.2005 e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n.184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti.

Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Con istanza in data 26.9.2005, l'Avv. ha chiesto all'Ufficio scolastico Regionale – Direzione Generale - l'accesso a copia “ dei provvedimenti

amministrativi con i quali sono stati determinati i posti disponibili di personale docente della scuola secondaria superiore ed individuati i relativi candidati nella classe di concorso A019 'Discipline giuridiche ed economiche' nella regione dall'11.12.2001 ad oggi; 2) ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati in regione nella suddetta classe di concorso dall'11.12.2001 ad oggi ; 3) nonché a tutti gli atti presupposti , consequenziali e connessi , motivando la richiesta per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti connessi al giudizio di lavoro pendente presso il Tribunale di sub R.L. n. 224/05”.

L'amministrazione interessata non si è pronunciata sulla richiesta di accesso : con nota in data 31.10.2005, il suddetto ha interessato della vicenda questa Commissione.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Con nota in data 11.11.2005, diretta a questa Commissione e allo stesso sig. , l'Ufficio scolastico Regionale per il ha risposto riguardo l'istanza di accesso del sig. fornendo le informazioni richieste.

La stessa Amministrazione ha, però, ritenuto di negare l'accesso riguardo gli unici contratti individuali stipulati per la classe di concorso A019 nell'anno 2005/06 “ in quanto negli stessi sono riportati dati personali ed inoltre la S.V. non ha adeguatamente comprovato nella domanda come la conoscenza di detti dati personali costituisca l'interesse personale e concreto ai fini della tutela degli interessi giuridicamente rilevanti evocati dalla S.V. ”.

In senso conforme all'orientamento giurisprudenziale vigente in materia, poi, l'Amministrazione non ha dato seguito alla richiesta generica ed indeterminata di “tutti gli atti presupposti , consequenziali e connessi”.

Questa Commissione esprime l'avviso che la risposta dell'amministrazione sia corretta e soddisfi quanto richiesto dall'Avv. con l'istanza in data 26.9.2005.

In particolare, per quanto riguarda l'accesso ai contratti di lavoro a tempo indeterminato , non è spiegato nell'istanza l'interesse a conoscere , oltre al fatto della loro esistenza (richiesta soddisfatta dall'amministrazione) , anche il contenuto specifico dei contratti stessi che coinvolge gli interessi personali di due controinteressati specificamente individuati..

Si ritiene, quindi, che il diniego opposto dall'Amministrazione, relativamente ai contratti individuali stipulati dall'Amministrazione con i proff. , sia corretto.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero Difesa - Stato Maggiore della Marina

Fatto

Il Sig. con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 5 aprile 2006 ha chiesto all'amministrazione competente di accedere agli elaborati svolti dal medesimo in occasione del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 93 posti di Guardiamarina in servizio permanente ed effettivo del ruolo speciale nel corpo S.M., concorso non superato dall'odierno ricorrente.

Il Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare, con provvedimento del 12 maggio 2006 negava il richiesto accesso, motivandolo in base all'eccessiva genericità della richiesta che non consentirebbe di “individuare con precisione a quali atti l'interessato intenda accedere”.

Avverso tale provvedimento il Sig. ha presentato in data 9 giugno 2006 ricorso a questa Commissione, deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato.

In particolare il ricorrente, dopo aver ribadito la propria titolarità di un interesse qualificato alla conoscenza dei documenti richiesti, si duole della motivazione adottata dall'amministrazione a sostegno del diniego, rilevando come nell'originaria istanza di accesso fossero stati forniti tutti gli elementi idonei a consentire agevolmente all'amministrazione di individuare i documenti richiesti (dati anagrafici del partecipante al concorso, dati relativi al concorso stesso ed al tempo e luogo di svolgimento delle prove scritte).

Il ricorrente, pertanto, chiede a questa Commissione di voler annullare il provvedimento di diniego reso in data 12 maggio 2006, riconoscendo al contempo il diritto del ricorrente medesimo di accedere ai documenti richiesti.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la partecipazione al concorso pubblico da parte del ricorrente e non è, quindi, in discussione la sussistenza di un interesse qualificato ex lege a richiedere copia degli elaborati scritti da quest'ultimo svolti in sede concorsuale.

Il citato limite dell'articolo 24, l. n. 241/1990, cui espressamente rinvia l'articolo 10 della stessa legge, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con altri interessi meritevoli di tutela che potrebbero frapporsi all'accoglimento della richiesta di accesso, non è astrattamente configurabile, atteso che il ricorrente ha chiesto di accedere a documenti che direttamente lo riguardano come le prove scritte di un concorso pubblico.

L'amministrazione, d'altronde, ha negato l'accesso in considerazione dell'asserita genericità della relativa istanza. Tale motivazione appare erronea e pertanto illegittima, atteso che l'odierno ricorrente ha fornito all'amministrazione in possesso dei documenti richiesti tutte le indicazioni del caso in grado di scongiurare lo svolgimento di un'attività onerosa e non dovuta di ricerca degli stessi documenti da parte del soggetto pubblico.

In particolare, deve ritenersi che l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del concorso cui questi ha preso parte (con riferimento anche alla G.U. sulla quale è stato pubblicato il

relativo bando) e del luogo in cui le prove scritte si sono svolte sia più che sufficiente ad integrare il requisito di cui all'art 5, comma 1, D.P.R. n. 184/2006 a tenore del quale: "Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione...".

Pertanto, nei limiti appena esposti, il ricorso è fondato ed il ricorrente ha diritto di prendere visione ed estrarre copia delle prove concorsuali da lui svolte.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro

Fatto

Il Sig., in qualità di socio responsabile del, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, presentata il 5 maggio 2006, ha chiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro di, di poter accedere al verbale ispettivo redatto in data 28 luglio 2004, ivi comprese le dichiarazioni rilasciate dalla dipendente sig.rae da coloro che eventualmente sono stati interrogati nel corso del procedimento ispettivo.

La Direzione Provinciale del Lavoro di ha negato l'accesso al verbale sulla base del presupposto che, trattandosi di istanza non motivata, la medesima è incompleta, mancando uno dei presupposti cui è subordinato l'esercizio del diritto di accesso.

Rileva, poi, l'amministrazione che il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 novembre 2004, n. 757, stabilisce che sono sottratti al diritto di accesso i documenti, acquisiti nel corso dell'attività ispettiva, dalla divulgazione dei quali possano derivare pressioni, azioni discriminatorie o pregiudizi nei confronti di lavoratori o di terze persone. Conclude, pertanto, l'amministrazione che, poiché le dichiarazioni contenute nel verbale provengono da lavoratori subordinati alla dipendenze della società della quale il ricorrente è socio, il diritto alla riservatezza di

questi ultimi debba prevalere sul diritto alla difesa del richiedente, fino a quando perdura il rapporto di lavoro.

Avverso tale diniego il sig., ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare alla Direzione Provinciale del Lavoro di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Preliminarmente si rileva che il ricorso è stato notificato in data 19 giugno 2006 alla sig.ra controinteressata, come stabilito dall'articolo 12, comma 5 del suddetto D.P.R., e che quest'ultima non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Nel merito, il ricorso è fondato. In effetti, nella istanza di accesso alla Direzione Provinciale del Lavoro di, il sig. dichiara la propria qualità di socio responsabile della società nei confronti della quale il procedimento ispettivo è stato svolto. Si ritiene, pertanto, che l'affermazione di tale posizione di datore di lavoro e, dunque, di parte del procedimento in corso, per sé sola induce a ritenere sussistente l'interesse ad accedere al verbale ispettivo, non essendo necessaria alcuna ulteriore specificazione in merito alla correlazione tra il proprio interesse ad accedere e posizione giuridica soggettiva riconosciuta e protetta dall'ordinamento.

Con riferimento al secondo dei motivi posti dall'amministrazione a fondamento del proprio diniego si osserva che, sulla base degli atti allegati al ricorso, il rapporto di lavoro è cessato a decorrere dal 28 novembre 2005, e dunque, al momento della presentazione dell'istanza di accesso - 5 maggio 2006 - all'amministrazione provinciale non sussistevano più i motivi ostativi sulla base dei quali l'istanza non è stata accolta.

Ed invero, l'art. 2, comma 1, lett. c) del d.m. numero 757 del 1994, stabilisce che "le notizie acquisite nel corso delle attività ispettive" sono sottratte al diritto di accesso "finchè perduri il rapporto di lavoro", e a decorrere "dalla data del provvedimento che chiude il procedimento di cui essi fanno parte" (art. 3, commi 1 e 3, d.m. n. 757 del 1994).

Tale disposizione è finalizzata a salvaguardare la posizione dei lavoratori che, nel corso delle indagini ispettive, rendono dichiarazioni relative al proprio rapporto di lavoro; dichiarazioni che possono coinvolgere anche il datore di lavoro. Il divieto di accesso alle suddette dichiarazioni tutela, pertanto, i lavoratori dichiaranti contro il pericolo di azioni discriminatorie, indebite pressioni, pregiudizi ed eventuali ritorsioni da parte del datore di lavoro; eventualità, quest'ultima, non realizzabile nel caso in esame.

Il ricorrente motiva ulteriormente nel ricorso che i documenti sono necessari per far accertare l'infondatezza delle pretese del Ministero e la regolarità della posizione del ricorrente. Tale motivo aggiunto rafforza l'interesse, peraltro già sussistente, ad accedere alla copia del verbale ispettivo dal momento il medesimo è necessario al sig. per formulare le proprie difese. In tal senso si veda TAR Venezia, 18 gennaio 2006.

Pertanto, qualora il procedimento ispettivo sia ancora in corso l'accesso deve essere differito fino al momento della sua conclusione.

Qualora, invece, il procedimento sia stato portato a termine, l'accesso ai documenti richiesti deve essere concesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione, entro trenta giorni, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Società

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate —

e nei confronti di:

Fatto

Il Sig., amministratore delegato e rappresentante pro tempore della società, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 31 marzo 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che le società da ultimo menzionate, sono state cessionarie di merce venduta dalla, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alle società controinteressate.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria competente in primo grado e che avverso le determinazioni di quest'ultima intende ricorrere in appello; dunque, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti delle citate società cessionarie).

Con provvedimento reso in data 29 aprile 2006, l'Agenzia dell'entrate - negava l'accesso ai documenti richiesti sostenendo l'assenza di un interesse qualificato in capo al richiedente ai sensi degli articoli 22 e ss. della l. n. 241/1990, in quanto le posizioni delle società

....., ad avviso dell'amministrazione, sarebbero del tutto indipendenti rispetto a quella della ricorrente.

Avverso tale diniego la società ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Preliminarmente si rileva che l'articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 184/2006, nel disciplinare le modalità di presentazione del ricorso fissa, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di diniego o dal formarsi del silenzio, per proporre gravame. Nel caso di specie, dal ricorso sembrerebbe che il diniego sia stato comunicato il 2 maggio e che, pertanto, il termine di trenta giorni sia spirato il 1° giugno 2006.

Considerato, tuttavia, che il regolamento citato è stato pubblicato sulla G.U. del 18 maggio 2006 e che il medesimo è entrato in vigore il successivo 3 giugno, si ritiene di poter comunque esaminare la fattispecie. Tanto più che il ricorso è pervenuto alla segreteria della Commissione in data 8 giugno 2006.

Sempre in via preliminare si rileva che questa Commissione ha provveduto a notificare in data 9 giugno 2006 il ricorso alle società controinteressate, come stabilito dall'articolo 12, comma 5 del suddetto D.P.R., e che queste hanno/non hanno fatto pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Nel merito, il ricorso è fondato. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare dovrà verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri

interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

*Nel caso di specie l'amministrazione, con motivazione articolata e puntuale, nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società
sul presupposto che la posizione tributaria di queste ultime è del tutto indipendente rispetto a quella della ricorrente.*

Così motivando il proprio diniego, tuttavia, l'amministrazione si spinge oltre i limiti della valutazione funzionale al se rilasciare o meno i documenti richiesti, effettuando un'esame del merito della vicenda che, viceversa, non le compete e non può ostare all'esercizio del diritto di accesso; tale esame, peraltro, è precluso anche a questa Commissione le cui attribuzioni, compendiate nel comma 5 dell'articolo 27, l. n. 241/1990, non contemplano una valutazione sulla fattispecie sottostante la richiesta di accesso.

In altri termini, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni parzialmente negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, appare senz'altro sussistere nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi

del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Prof.

contro

Amministrazione resistente: Istituto tecnico

Fatto

Il prof., quale RSU dell'Istituto Tecnico Industriale " di , ha presentato al dirigente scolastico " istanza, datata 13.5.2006, con la quale ha chiesto " l'estrazione in copia, resa autentica, del verbale della riunione tenutasi il 27.4.2006, tra il dirigente scolastico ed il personale Ata giusto prot. del 20.4.2006", precisando che la richiesta è strettamente correlata allo svolgimento della funzione di RSU del richiedente.

Il dirigente scolastico non ha risposto all'istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il prof. ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il prof. ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto , concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta; non risultano inoltre circostanze che facciano ritenere che gli atti richiesti siano soggetti a divieto o differimento dell'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Istituto Tecnico Industriale a provvedere sulla domanda di accesso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Ing.

Contro

Amministrazione Resistente: Poste Italiane S.p.A.

Fatto

L'Ing. ha presentato, con l'Avv., alle Poste Italiane S.p.A., istanza datata 7.4.2006, con la quale, premesso di aver ricevuto dalla suddetta Società incarico di progettazione architettonica ed impiantistica ed essendo venuto a conoscenza che l'incarico esecutivo di detto progetto è stato affidato allo studio di ha chiesto l'accesso "alla documentazione relativa all'affidamento di quest' ultimo incarico e, segnatamente, di poter visionare ed estrarre copia del contratto...concluso con lo studio ; e ciò al dichiarato fine di interessare della vicenda l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 4 della legge 11.2.1994, n. 109.

Le Poste Italiane non hanno risposto all'istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il suddetto Ing. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Diritto

In via preliminare si rileva che dall'istanza di accesso risulta la presenza di un controinteressato.

Questa Commissione, pertanto, con nota del 18 luglio 2006 ha chiesto alle Poste Italiane S.p.A. di comunicare i dati relativi al recapito dello studio dell'Ing., al fine di provvedere alla notifica del ricorso.

La Poste Italiane S.p.A. non ha dato alcun riscontro alla nota suindicata.

Ritiene pertanto la Commissione che la richiesta del 18 luglio debba essere reiterata, assegnando per l'adempimento il termine di quindici giorni e facendo presente che l'inutile decorso di tale termine sarebbe configurabile come omissione di atti di ufficio consistente nell'inadempimento del dovere di leale collaborazione ad una funzione giustiziale.